

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 10 febbraio 2010, con cui si respingeva una denuncia presentata dalla ricorrente relativa a presunti aiuti di Stato concessi illegalmente dalla Repubblica italiana alla CAV

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Associazione italiana delle società concessionarie per la costruzione e l'esercizio di autostrade e trafori stradali (Aiscat) supporterà la metà delle proprie spese, la metà di quelle sostenute dalla Commissione europea e la totalità di quelle sostenute dalla Concessioni autostradali Venete — CAV SpA.
- 3) La Commissione supporterà la metà delle proprie spese, nonché la metà di quelle sostenute dall'Aiscat.

<sup>(1)</sup> GU C 161 del 19.6.2010.

**Sentenza del Tribunale del 15 gennaio 2013 — Spagna/Commissione**

(Causa T-54/11) <sup>(1)</sup>

[«FESR — Riduzione di un contributo finanziario — Aiuto al Programma Operativo Integrato Obiettivo 1 (2000-2006), relativo alla regione dell'Andalusia (Spagna) — Articolo 39, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 — Termine di tre mesi — Direttiva 93/36/CEE — Procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara»]

(2013/C 55/15)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente M. Muñoz Pérez, successivamente S. Martínez-Lage Sobredo, e infine A. Rubio González e N. Díaz Abad, abogados del Estado)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Steiblytė e J. Baquero Cruz, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione C(2010) 7700 def. della Commissione, del 16 novembre 2010, recante riduzione dell'aiuto del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) al Programma Operativo Integrato Obiettivo 1 Andalusia (2000-2006), nella misura in cui impone una rettifica finanziaria del 100 % dei costi finanziati dal FESR per i contratti nn. 2075/2003 e 2120/2005

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 80 del 12.3.2011.

**Sentenza del Tribunale del 15 gennaio 2013 — Lidl Stiftung/UAMI — Lactimilk (BELLRAM)**

(Causa T-237/11) <sup>(1)</sup>

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo BELLRAM — Marchi nazionali denominativo e figurativi anteriori RAM e Ram — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Diritto al contraddittorio — Articolo 63, paragrafo 2, articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009 — Termini del procedimento di opposizione»]

(2013/C 55/16)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (rappresentante: T. Träger, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: K. Klüpfel e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Lactimilk, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: P. Casamitjana Leonart, avvocato)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 1° marzo 2011 (procedimento R 1154/2009-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Lactimilk, SA e la Lidl Stiftung & Co. KG

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Lidl Stiftung & Co. KG è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 204 del 9.7.2011.